



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

Ordinanza Sindacale

REGISTRO GENERALE N. 15 DEL 01/04/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI CIBI E BEVANDE IN CONTENITORI QUALI VETRO E LATTINE NELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE I, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "EASTER FESTIVAL 2026".

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 05/04/2026 dalle ore 20.00 e fino alle ore 01.00 del giorno successivo, nella Piazza Vittorio Emanuele I e le vie limitrofe del centro storico, si terrà la manifestazione denominata "Easter Festival 2026" per la quale è previsto un notevole afflusso di spettatori, soprattutto durante il concerto del noto musicista "Sfera Ebbasta";

VISTO il piano di sicurezza per la manifestazione denominata "Easter Festival 2026", da svolgersi nella piazza Vittorio Emanuele I°, redatta dal tecnico Per. Ind. Antonio Muzzu, iscritto all'albo al n. /SS/00168/P/00054 tenuto presso il Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e servizi antincendio, dal quale si evince che al concerto assisteranno 4.000 persone;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere nei confronti della suddetta manifestazione specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di "Safety, a tutela dei cittadini, partecipanti alla manifestazione nell'ottica della politica di "gestione integrata della piazza";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/110(10) Uff. II - Ordine e Sicurezza Pubblica, del 18.07.2018, inerente ai modelli organizzativi atti a garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATE le circolari della Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo n. 57304 del 23.06.2017 e n. 70195 del 03.08.2017, contenenti espresse indicazioni ai fini della tutela e gestione della sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche;

RITENUTO che in occasione degli eventi di pubblico spettacolo sopra descritti, la vendita ed il conseguente consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto degli eventi, possa favorire l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di abbandono e dispersione di un cospicuo numero di contenitori, i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

PRESO ATTO che la condotta descritta, associata all'affollamento della Piazza Vittorio Emanuele I e delle vie limitrofe, oltre ad incidere sulla quiete dei cittadini, rappresenta un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini ed anziani;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza, a tutela del preminente interesse pubblico, di intervenire vietando:

- la vendita per asporto di cibi o bevande contenuti in recipienti di vetro ed in lattine, anche dispensati da distributori automatici;
- di introdurre e di consumare cibi, superalcolici e bevande, in contenitori, bottiglie di vetro o in lattine, in piazza Vittorio Emanuele I, in occasione di tutti gli eventi programmati nelle tre giornate indicate;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D. L. n. 14/2017, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, ed in particolare il comma 4, il quale recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.";

RITENUTO pertanto opportuno adottare un provvedimento volto a prevenire e contrastare i pericoli che potrebbero essere cagionati da comportamenti e condotte indiscriminate;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione dei poteri del Sindaco in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

ATTESO che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Sassari;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n° 33/2009 e ss.mm.ii;

O R D I N A

Nella piazza Vittorio Emanuele I, per i motivi e le esigenze di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica descritti in premessa narrativa, in occasione dell'evento denominato "Easter Festival 2026" previsto il giorno 5 Aprile 2026 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo è fatto divieto:

- Agli esercenti attività commerciali su area pubblica o privata, ai titolari di esercizi pubblici ed attività artigianali, di vendere per asporto alcolici od altre bevande, in bottiglie di vetro e lattine.
- A chiunque di introdurre, consumare o abbandonare cibi e bevande in genere, in contenitori o bottiglie di vetro, nonché in lattine.

D I S P O N E

- a) Che l'inottemperanza agli ordini di cui ai punti nn. 1 e 2 del presente provvedimento venga perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

- b) La Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
- c) Che la presente ordinanza, preventivamente trasmessa al Sig. Prefetto di Sassari, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura, nonché comunicata ai Comandi delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio.

I N F O R M A

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Il Sindaco
nadia matta / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)